

**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA  
DI AVELLINO**

**Estratto dal Registro delle deliberazioni**

DETERMINAZIONE  
COMMISSARIALE

VERBALE N. 282

DEL 9.1.2013

**OGGETTO:**

Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia ex art. 125 d.lgs. 163 del 12/04/2006; d.p.r. 207 del 05/10/2010.

L'anno duemilatredici.....

il giorno ..... del mese

di..... alle ore ..... in

Avellino, nella Sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Avellino,

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

assistito dal Direttore con le funzioni di segretario;

**VISTO**

il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

**VISTI**

gli artt. 173-177 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, che individuano le procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia;

**RITENUTO**

di dover individuare le tipologie di lavori, servizi e forniture affidabili in economia tenuto anche conto delle specifiche esigenze della stazione appaltante;

Sentito il parere favorevole del Direttore Generale:

**DETERMINA**

di approvare il Regolamento appresso riportato, che forma parte integrante della presente determina per "l'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia ex art. 125 d.lgs. 163 del 12/04/2006 e d.p.r. 207 del 05/10/2010 in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E  
FORNITURE IN ECONOMIA EX ART. 125 D.LGS.163/2006;  
D.P.R.207/2010

**TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 1)**

**Ambito di applicazione e fonti**

Il presente regolamento, in attuazione dell’art. 125 D.lgs.163/2006, individua le tipologie di lavori, servizi e forniture affidabili in economia tenuto conto delle specifiche esigenze della stazione appaltante. Disciplina, altresì, le modalità di esecuzione dei lavori, servizi e forniture affidabili in economia.

Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare lo sviluppo di processi d’acquisto in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa.

Restano esclusi dalla disciplina del presente Regolamento gli affidamenti che si configurano come incarichi professionali.

L’individuazione, le modalità di affidamento nonché l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture vengono disciplinate nel rispetto del principio di buona amministrazione, efficacia, efficienza, imparzialità e della seguente normativa:

per i lavori:

art. 125 comma 5 D. Lgs. n.163 del 12/04/2006

artt. 173 - 177 D.P.R. N. 207 del 05/10/2010

art.17 L. Regione Campania n.3/07 per le forniture ed i servizi

art. 125 comma 9 D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006

art. 329 - 338 D.P.R. N. 207 del 05/10/2010

art.17 L. Regione Campania n.3/07

Il presente regolamento riveste natura provvedimento generale e pertanto regola in maniera uniforme, quale disciplina speciale, nel rispetto della gerarchia delle fonti normative, le materie in esso indicate. Per quanto non espressamente previsto troveranno applicazione le norme di diritto comune e speciale di rango superiore, riferibili alla materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

**Articolo 2)**

**Limiti di importo e divieto di frazionamento**

Le procedure per gli affidamenti in economia sono consentite, in via generale, nei limiti degli stanziamenti approvati e dei tetti di spesa indicati dall’art. 125 d.lgs.163/2006 e dettagliati nel presente regolamento.

Gli interventi per i quali è effettuabile la corrispondenza con le categorie indicate nell’all.A del D.P.R. 207/2010 normalmente sono considerati lavori.

Nessun intervento di importo superiore che possa considerarsi unitario può essere artificiosamente frazionato al fine di sottoporlo alla disciplina dell'acquisizione in economia, ex art. 125 comma 13, art. 29 D.lgs.163/2006 salva l'applicazione del principio di cui all'art. 2 comma 1 bis D.lgs.163/2006.

In ogni caso non sono considerati frazionamenti artificiosi le suddivisioni già distintamente indicate dagli strumenti programmatori dell'amministrazione, nonché quelle che siano determinate da oggettivi ed evidenti motivi tecnici risultanti da apposita relazione del Dirigente responsabile.

### **Articolo 3) Programmazione e previsione - rinvio**

Il presente regolamento disciplina esclusivamente l'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia in attuazione dell'art. 125 d.lgs.163/2006, rinviando per l'effetto ad altre fonti (principi, norme e prassi) la previsione e programmazione degli interventi.

Per tutti gli affidamenti previsti dal presente Regolamento trovano applicazione le norme in tema di tracciabilità dei pagamenti previste dalla L.136/2010 e s.m.i..

### **Articolo 4) Responsabile del procedimento**

Il Dirigente di settore, competente per materia giusta regolamento di organizzazione dell'Ente, individua un responsabile unico del procedimento per ogni intervento da eseguirsi, al quale sono imputate le incombenze afferenti la definizione delle specifiche tecniche e/o prestazionali, la partecipazione alla procedura di affidamento, la verifica dell'avvenuto perfezionamento del contratto, la responsabilità della corretta esecuzione delle prestazioni, la loro contabilizzazione, il contenimento della spesa entro il limite autorizzato, gli altri compiti previsti dalla normativa vigente e l'attestazione di regolare esecuzione, con salvezza della concreta ripartizione interna delle singole incombenze e di eventuali deleghe di funzioni.

Per i lavori le attività di contabilizzazione e di dichiarazione di regolare esecuzione rientrano nelle competenze del direttore dei lavori, ove questi non coincida con il RUP.

Nel caso sopravvengano esigenze imprevedute che non possano essere fronteggiate con gli stanziamenti già programmati, competerà al dirigente di settore, anche su proposta del RUP, formulare, nei confronti dell'amministrazione, la proposta avente ad oggetto il reperimento e l'ottenimento delle risorse economiche necessarie ad eseguire gli interventi ed i lavori da eseguirsi in economia, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni tutte di fonte normativa.

Ove non si proceda alla espressa indicazione del responsabile del procedimento, tale qualifica s'intenderà imputata in capo al dirigente di settore.

### **Articolo 5) Atti autorizzatori – impegno di spesa - perizia suppletiva**

Il ricorso all'acquisizione in economia è disposto con determinazione del Dirigente competente, munita del visto del Direttore generale.

Il provvedimento che autorizza il ricorso alla procedura in economia deve indicare, in particolare:

- a. L'esigenza da soddisfare;
- b. I motivi per i quali è adottata la procedura in economia;
- c. In quale tipologia di spesa, prevista nel presente regolamento, rientri l'acquisizione;
- d. L'importo presunto della spesa;
- e. Il capitolo di imputazione della spesa;
- f. Le condizioni generali di esecuzione dell'intervento;
- g. La cauzione e le penali richieste e previste;
- h. Le modalità di pagamento.

La determinazione di cui al comma precedente equivale ad autorizzazione all'esecuzione degli interventi in economia previo accertamento della disponibilità di bilancio.

Per l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture in economia si prescinde dal previo impegno di spesa nei soli casi di somma urgenza, previsti dalla legge.

Qualora, durante l'esecuzione dei lavori/servizi/forniture affidate per esigenze impreviste, la spesa autorizzata risulti di importo insufficiente a dare compiuta l'opera, il dirigente competente potrà disporre, nel rispetto dei limiti regolamentari e di stanziamento, una perizia suppletiva e di variante, la cui esecuzione sarà in ogni caso subordinata alla previa autorizzazione all'incremento di spesa.

È fatto salvo il ricorso a procedure telematiche di acquisizione di forniture per importi e secondo le procedure previste dal presente regolamento ed in ogni caso l'ente si riserva la facoltà di approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. ex d.l.95/2012 come conv. in l.135/2012, anche qualora non sia obbligato a ricorrervi.

## **Articolo 6) Assegnazione degli affidamenti in economia**

Le procedure in economia sono improntate al rispetto dei principi di rango costituzionale e comunitario di massima trasparenza, contemperando, altresì l'efficienza dell'azione amministrativa con i principio di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.

L'affidamento mediante la procedura di cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento e, di regola, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.

I criteri di aggiudicazione per l'acquisto di beni, l'affidamento di lavori e servizi previsti dal presente regolamento, sono aggiudicati in base ad uno dei seguenti criteri:

- Al prezzo più basso: qualora la fornitura di beni, di lavori o l'espletamento di servizi oggetto del contratto debba essere conforme ad appositi capitolati tecnici ovvero alle dettagliate descrizioni contenute nella lettera di invito:
- A favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa: valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali, ad esempio, il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, i termini di pagamento, il costo di utilizzazione, il

rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica, etc. In questo caso i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono essere menzionati nella lettera di invito.

L'esame e la scelta delle offerte saranno effettuati dalla stazione appaltante con le modalità prefissate nella determinazione a contrarre.

La formalizzazione della fornitura di beni o servizi o l'affidamento di lavori di cui al presente Regolamento avviene attraverso la stipulazione di contratti, e, limitatamente alla fornitura di beni o servizi, anche nella forma di scambio di lettere commerciali, con cui la stazione appaltante dispone l'ordinazione dei beni o dei servizi, che riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito.

Per i beni e i servizi acquisiti tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, i contratti sono conclusi nelle modalità previste dalle piattaforme informatiche dedicate.

L'affidatario è pienamente responsabile nei confronti dell'Ente e di terzi per i fatti compiuti dalle persone di cui si avvale nell'eseguire il contratto. Qualora dette persone dovessero risultare non competenti o affidabili, egli dovrà provvedere tempestivamente alla loro sostituzione, dando seguito alla richiesta motivata del Responsabile del procedimento.

L'esecutore delle prestazioni in economia non potrà invocare a propria giustificazione, in caso di lavori, servizi o forniture eseguite non conformemente alle previsioni di contratto, la non conoscenza delle disposizioni di gara e di capitolato, dovendo lo stesso presentare la dichiarazione di avvenuta conoscenza e integrale accettazione, nonché di accettazione delle norme contenute nel presente Regolamento.

## **Articolo 7) Modalità di esecuzione**

Gli interventi in economia possono essere eseguiti nelle seguenti forme:

- a) per cottimi, quando l'esecuzione è assegnata a imprese o persone esterne all'Ente;
- b) in amministrazione diretta, quando gli interventi sono effettuati in proprio, con materiali, utensili e mezzi di proprietà dell'Ente o opportunamente noleggiati;
- c) in forma mista, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo.

Le prestazioni del contratto di cottimo devono essere eseguite direttamente dal cottimista, ad eccezione di sub-affidamenti di prestazioni specialistiche ed accessorie, se previsti ed autorizzati dalla stazione appaltante, delle forniture di materiale necessario all'esecuzione di lavori o servizi con o senza posa in opera, dei noli a caldo e dei noli a freddo.

Quando sia ammesso il ricorso al sub-affidamento, nell'avviso o nella lettera-invito devono essere indicate le parti della prestazione che possono formare oggetto del sub-affidamento. L'eventuale ricorso a sub-affidamenti deve essere autorizzato nel rispetto della normativa per il subappalto, con le eccezioni da essa previste.

In caso di ritardo nell'esecuzione dell'intervento o di inadempimento contrattuale imputabile all'impresa selezionata per il cottimo, il Responsabile del procedimento applica le penali previste in contratto, previa contestazione scritta da parte del Dirigente competente degli addebiti mossi all'impresa medesima.

Qualora la controparte commetta gravi o ripetuti inadempimenti agli obblighi derivanti dal contratto di cottimo, il Dirigente competente, previa diffida, si avvale dello strumento della risoluzione contrattuale con incameramento parziale o integrale della cauzione, ove prevista, fatto salvo il risarcimento danni, quando non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.

L'affidatario deve disporre, oltre che di una casella di posta elettronica certificata, di un recapito telefonico e/o di un fax, funzionanti in orario contrattualmente stabilito, in modo da consentire il ricevimento di comunicazioni.

### **Articolo 8) Avviso di post informazione**

L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di importo pari o superiore a € 40.000,00 è soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul profilo del committente.

Gli adempimenti relativi all'avviso di post-informazione, così come il rispetto delle norme in tema di comunicazioni all'Osservatorio dei contratti pubblici e alla Prefettura, di programmazione triennale ed annuale, sono curati dal Responsabile del Procedimento, se nominato, ovvero dal Dirigente del Settore.

## **TITOLO II. SEZIONE A) LAVORI**

### **Articolo 9) Limiti di importo per i lavori**

La presente sezione disciplina l'esecuzione dei lavori in economia, e delle forniture e servizi connessi e/o complementari, che si riferiscono alle tipologie specificate nei successivi articoli.

Le procedure per gli affidamenti in economia previsti dalla presente sezione sono consentite fino all'importo di 200.000 Euro.

I lavori da eseguirsi in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 Euro.

### **Articolo 10) Tipologia dei lavori eseguibili in economia**

È possibile il ricorso all'acquisizione in economia dei lavori, per gli interventi di manutenzione del patrimonio in genere, nei limiti degli importi di cui all'articolo precedente.

Possono essere affidati in economia i lavori, rientranti nelle seguenti categorie:

- a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122;
- c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;

- d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
- f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.

Possono altresì essere eseguiti in economia, con il limite di importo di cui all'articolo 9, tutti i lavori di manutenzione di opere o di impianti. Rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:

- a) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;
- b) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso all'IACP o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono poste a carico del locatario;
- c) manutenzione e riparazione di reti e impianti concernenti il ciclo delle acque, non compresi nella convenzione con Aziende o Enti gestori.

Tale elenco è aggiornabile annualmente con provvedimento dell'organo competente.

### **Articolo 11) Affidamenti in economia complementari all'appalto**

Nei casi sottoindicati, il ricorso ai lavori in economia ha carattere accessorio o complementare di opera o lavoro eseguito in appalto:

- a) lavori in economia contemplati nel contratto d'appalto stipulato con l'appaltatore, già previsti nella procedura di evidenza pubblica, nel limite di 200.000 Euro, disciplinati dall'art. 179 del D.P.R. 207/2010;
- b) opere e provviste in economia relative a lavori appaltati previsti in progetto ma non compresi nel contratto, purché ciò sia contemplato nel capitolato speciale e, quindi nel procedimento di evidenza pubblica, e sempre che nel quadro economico del progetto sia previsto l'impegno di somme per lavori in economia tra quelle a disposizione dell'Amministrazione, ai sensi degli artt. 16 e 178, comma 1, lett. a. del D.P.R. 207/2010. L'assegnazione di tali lavori può essere affidata in via diretta all'appaltatore individuato con la gara, nel limite del 50% del valore dell'appalto e comunque per un importo complessivamente non superiore a 200.000 Euro, purché il Responsabile del procedimento ne affermi l'utilità e la convenienza; potranno, entro il medesimo limite di importo, essere affidati anche ad altre imprese, con le modalità previste dal Regolamento dei contratti e dal presente Regolamento;
- c) lavori in economia non previsti in alcun modo nel contratto d'appalto e nel progetto e che il Responsabile del procedimento reputa necessari in corso d'esecuzione, da effettuarsi con l'accantonamento di cui all'art. 42, comma 3 lett. b), del DPR 207/2010; possono essere affidati in via diretta all'appaltatore per un importo non superiore a 40.000 Euro, indipendentemente dalla possibilità di ricorrere ad approvazione di variante ai sensi di legge.

In tali casi, il Responsabile del procedimento degli interventi in economia è lo stesso designato per l'opera.

I lavori in economia previsti nel quadro economico di opera pubblica, approvato, non richiedono alcun ulteriore atto autorizzatorio, qualora il provvedimento di approvazione del progetto ne abbia sancito l'utilizzabilità, attuando in tal modo quanto definito dall'art. 178,

comma 2, del DPR 207/2010; l'uso di tali somme da parte del D.L. è tuttavia subordinato all'autorizzazione del Rup.

### **Articolo 12) Lavori in amministrazione diretta o con sistema misto**

Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio dell'Ente, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.

Quando viene scelta la forma di esecuzione in amministrazione diretta, i lavori ed i servizi individuati tra le tipologie di cui al presente Regolamento sono direttamente gestiti dal Responsabile del nucleo dell'intervento specifico, sotto la vigilanza del Rup.

Il Rup, in questo caso, dispone l'acquisto dei materiali e il noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera o dell'intervento, con contratti sottoscritti dal Dirigente competente, seguendo le modalità procedurali definite per i servizi o le forniture.

Si può procedere con il sistema dei lavori in economia in forma mista quando motivi tecnici rendono necessaria l'esecuzione dei lavori parte in amministrazione diretta e parte mediante affidamento in cottimo, nel rispetto delle norme contenute nei precedenti articoli.

### **Articolo 13) Modalità di assegnazione dei lavori in cottimo**

Quando viene scelta la forma di esecuzione degli interventi mediante cottimo, il Dirigente del Servizio attiva l'affidamento, con procedura negoziata, nei confronti di idoneo operatore economico, nel rispetto delle tipologie richiamate al precedente art.10.

I lavori da eseguire in cottimo devono risultare da apposito progetto redatto esclusivamente in forma esecutiva o definitiva oppure da semplice perizia di stima, contenente una relazione sulla descrizione tecnica dei lavori, il computo metrico estimativo ed il quadro economico dell'intervento.

Quando l'importo dei lavori da eseguirsi per cottimo è ricompreso nella fascia tra i 40.000 e inferiore a 200.000 Euro, si procede esperendo confronto concorrenziale ai sensi dell'art. 125, comma 8 del D.Lgs. 163/2006, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 125, c.8, secondo periodo, D.Lgs.163/2006 per i lavori di importo inferiore a 40.000 Euro il Dirigente competente può avvalersi dell'affidamento diretto.

Nella procedura di confronto concorrenziale non è applicabile il meccanismo dell'esclusione automatica delle offerte anomale.

Qualora sussistano indici sintomatici dell'anomalia dell'offerta, si attiva il procedimento di contraddittorio con esclusione delle offerte per le quali i concorrenti non abbiano presentato adeguate giustificazioni.

Per interventi di importo contenuto entro 50.000 Euro, la qualificazione dell'esecutore è di regola comprovata dalla relativa iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività corrispondente alle prestazioni da affidare.

#### **Articolo 14) Lavori di urgenza**

Ai sensi dell'art. 175 del DPR 207/2010, in tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da apposito verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo.

Il verbale è compilato dal Responsabile del procedimento o da un tecnico all'uopo incaricato e controfirmato dal Dirigente di Servizio. Al verbale stesso segue la redazione di un'apposita perizia estimativa quale presupposto necessario per definire la spesa dei lavori da eseguirsi, permettere la relativa copertura finanziaria e la formalizzazione dell'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori.

#### **Articolo 15) Lavori di somma urgenza**

Ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 207/2010, in circostanze di somma urgenza che non consentano alcun indugio, chi si reca prima sul luogo tra il Responsabile del procedimento e/o il tecnico, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui al precedente articolo, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 Euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità.

L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile del procedimento o dal tecnico da questi incaricato.

Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo, e solo laddove non si possa provvedere con affidatario diverso, si procede con l'ingiunzione prevista all'art. 163, comma 5, del DPR 207/2010.

Il Responsabile del procedimento, o il tecnico incaricato, compila entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al Dirigente di Servizio che controfirma la perizia e provvede ad assicurare la copertura della spesa e l'approvazione dei lavori.

Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

#### **Articolo 16) Perfezionamento del contratto di cottimo - garanzie**

Il contratto di cottimo deve indicare almeno quanto richiesto dall'art. 173 del D.P.R. 207/2010 e cioè:

- a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;

- c) le condizioni di esecuzione;
- d) il termine di ultimazione dei lavori;
- e) le modalità di pagamento;
- f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 137 del D.Lgs.163/2006;
- g) le garanzie a carico dell'esecutore.

Il contratto di cottimo deve altresì contenere:

- h) la clausola di cui all'art. 3, comma 8, della L. 136/2010 ss.mm. (tracciabilità flussi finanziari);
- i) il codice identificativo della gara rilasciato dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici;
- j) la quantificazione dei costi della sicurezza.

2. Il contratto deve altresì contenere, anche in forma di allegato:

- a) le clausole discendenti dalla L. 136/2010 in tema di tracciabilità dei pagamenti;
- b) le clausole a tutela dei lavoratori previste dall'art 52 comma 1 della L. Regione Campania n° 3/2007.

Le ditte esecutrici del cottimo sono tenute a presentare garanzia fidejussoria pari al 10% dell'importo netto dei lavori, salvo che, in relazione a particolari caratteristiche dell'intervento da effettuare oppure qualora il versamento del corrispettivo avvenga in un'unica soluzione ad ultimazione dell'intervento o quando sia contenuto nell'importo di 40.000 Euro, il Dirigente competente ritenga di prevedere l'esonero dalla cauzione; in caso di interpello plurimo, tale esenzione andrà precisata nella richiesta di presentazione dei preventivi-offerta.

Di regola per i lavori in economia, salvo diversa indicazione della stazione appaltante, si prescinde dalla richiesta di cauzione provvisoria e da quella relativa alla fidejussione a garanzia del pagamento della rata a saldo, mentre la polizza specifica "all risks" può essere sostituita da polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi alla generale attività dell'impresa.

Qualora l'esecutore non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'Amministrazione si avvale degli strumenti indicati al precedente art. 7, commi 4 e 5, del presente Regolamento e all'art. 137 del D.lgs. 163/2006.

Si prescinde inoltre e di regola, salvo diversa indicazione della stazione appaltante, dalla formalizzazione di polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile professionale del progettista interno all'Amministrazione.

## **Articolo 17) Piani di sicurezza**

Quando previsto in rapporto alla tipologia dei lavori, nei contratti di cottimo va richiamato il piano di sicurezza, che ne forma parte integrante e sostanziale.

**Articolo 18)**  
**Tenuta della contabilità e regolare esecuzione**

Per i lavori eseguiti in economia, sia in cottimo che in amministrazione diretta, è prevista la tenuta della contabilità e la stesura dei rendiconti mensili e finali secondo le regole contenute agli artt. da 203 a 210 del DPR 207/2010; si procederà all'emissione del certificato di regolare esecuzione secondo le norme vigenti, mentre il collaudo è escluso, essendo i lavori in economia contenuti entro l'importo di 200.000 Euro.

Qualora l'importo dei lavori affidati non ecceda i 10.000 Euro, il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito da un attestato di conformità rilasciato dal D.L. e controfirmato dal Rup.

E' compito del Responsabile del procedimento documentare in modo dettagliato l'andamento del rapporto di cottimo, assoggettarlo a controllo, al fine di accertare se i lavori e le somministrazioni che formano oggetto di fattura, corrispondano per quantità e qualità agli accordi presi ed emettere il certificato di regolare esecuzione.

**SEZIONE B) FORNITURE E SERVIZI**

**Articolo 19)**  
**Limiti di importo e sistemi di affidamento-congruità dei prezzi**

La presente sezione "B" disciplina l'assegnazione di forniture e servizi in economia che si riferiscono alle tipologie specificate nei successivi articoli.

La procedura ordinaria attivata dall'Ente per l'acquisizione dei beni e servizi in economia, è la procedura negoziata previo confronto concorrenziale ed è consentita esclusivamente per importi inferiori a € 200.000. Tale soglia è adeguata automaticamente in relazione alle modifiche delle soglie previste dall'art. 28 del D.Lgs. 163/2006.

Il Responsabile del procedimento di acquisto ha facoltà di procedere ad affidamento diretto nei seguenti casi:

- a) di norma per importi fino ad Euro 40.000, avvalendosi eventualmente dei negozi elettronici presenti sul MEPA.
- b) nei casi previsti dall'art. 57 del D.Lgs. 163/2006 laddove non possa essere utilmente esperita la procedura di cui al comma 6 del predetto articolo.

Il provvedimento di affidamento in economia deve essere adeguatamente motivato, contenere la dimostrazione della corrispondenza del caso concreto alla fattispecie ammessa dalla norma e la dichiarazione di idoneità del contraente prescelto, e di congruità del prezzo.

L'accertamento della congruità dei prezzi offerti dagli operatori economici invitati è effettuato da parte del Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 336 del DPR 207/2010, attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti dalle indagini di mercato. Ai fini di tale accertamento il Responsabile del procedimento può avvalersi dei cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico, propri o delle amministrazioni aggiudicatrici.

Prima di attivare un'autonoma procedura, il Dirigente competente deve verificare se l'acquisizione del bene o del servizio che interessa possa essere effettuata mediante la fruizione delle convenzioni-quadro di Consip, di cui all'art. 26 della Legge 23.12.1999 n. 488 e smi, o delle convenzioni quadro stipulate dalle centrali di committenza regionali istituite ai sensi dell'art. 1, c.456 della Legge 27 dicembre 2006 n.296 (finanziaria 2007), ovvero altre soluzioni di centralizzazione locale degli acquisti. In caso affermativo, trasmette l'atto di adesione all'acquisto, ovvero attiva tale procedura presso il Punto Ordinante dell'Ente.

Qualora siano ritenute maggiormente convenienti altre modalità di acquisizione rispetto alle convenzioni stipulate dalla centrale di committenza, il Dirigente competente avvia la procedura di acquisizione in economia secondo il presente regolamento, ma nel rispetto dei parametri prezzo-qualità, delle medesime convenzioni quadro, laddove sussista la comparabilità tra il bene o servizio offerto in convenzione e il bene o servizio che deve essere acquisito.

Ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D.L. 06 luglio 2011 conv. in l.111/2011, i contratti di acquisizione di beni e servizi stipulati in violazione dei parametri prezzo-qualità CONSIP sono nulli; essi costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale.

## **Articolo 20)** **Tipologia delle forniture eseguibili in economia**

È consentita l'acquisizione in economia, nei limiti di importo di cui all'art. 19 del presente Regolamento, delle seguenti tipologie di forniture, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo e comunque comprensive di quelle ad esse oggettivamente analoghe:

- Acquisto di libri, riviste, giornali, pubblicazioni in genere ed abbonamenti a periodici ed ad agenzie di informazione anche on-line, acquisto di materiale didattico, mezzi audiovisivi, fotografici stampati speciali, riproduzioni fotografiche, pellicole e carta sensibile per fotografie;
- Lavori di copia, nei casi in cui l'amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale, da liquidarsi dietro presentazione di apposita fattura;
- Rilegatura di libri e pubblicazioni anche in formato elettronico;
- Lavori di stampa, tipografia, litografia, anche realizzati a mezzo di tecnologia audiovisiva o elettronica;
- Acquisto, noleggio, riparazioni e manutenzioni di autoveicoli, di materiale di ricambio, carburante, lubrificanti, compreso lavaggio autovetture;
- Arredi ed attrezzature, anche tramite locazione, per locali, stanze ed uffici aziendali, compresa segnaletica, piante, adeguamento impianti (scaffalature e altro materiale per l'archiviazione dei documenti, fotocopiatrici, climatizzatori e quant'altro necessario allo svolgimento dell'attività aziendale);
- Cancelleria;
- Apparecchi ed accessori per telefonia fissa e mobile;
- Beni per la pulizia e l'igiene;
- Beni per l'acquisto e la manutenzione, sistemazione e completamento di apparecchiature informatiche (terminali, personal computer, stampanti, etc.);
- Materiale di ferramenta, vetreria, elettricità, falegnameria;
- Prodotti informatici (hardware e software);

- Beni per la sicurezza aziendale, nonché per la tutela e sicurezza dei lavoratori;
- Spese di rappresentanza, acquisti medaglie, diplomi, bandiere ed altri oggetti per premi, spese per rinfreschi, inerenti a solennità e/o ricorrenze;
- Manifestazioni a carattere sportivo, culturali e di spettacolo.

Ai sensi dell'art. 125, c.10, D.lgs. 163/2006, il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

### **Articolo 21) Tipologia dei servizi eseguibili in economia**

È consentita l'acquisizione in economia, nei limiti di importo di cui all'art. 19 del presente Regolamento, delle seguenti tipologie di servizi, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo e comunque comprensive di quelli ad esse oggettivamente analoghe:

- Organizzazione di convegni, congressi, conferenze;
- Servizi culturali;
- Servizi di reperimento e collocamento di personale, di gestione del medesimo, di organizzazione e gestione concorsi;
- Servizi di divulgazione bandi di concorso/appalto o avvisi a mezzo stampa od altri mezzi di informazione;
- Servizi di manutenzione e/o riparazione d'impianti e/o attrezzature aziendali, beni mobili registrati ed altri mobili in genere;
- Servizi di trasloco, spedizione, imballaggio, magazzinaggio e facchinaggio;
- Servizi di stampa, tipografia, litografia, fotoriproduzione ed analoghi;
- Servizi finanziari, assicurativi, bancari;
- Servizi informatici, telefonici, telematici e postali;
- Servizi di pulizia, medici e sanitari;
- Servizi di rappresentanza;
- Servizi di formazione e perfezionamento del personale;
- Servizi di gestione documentale;
- Servizi di manutenzione di aree verdi/ interventi di giardinaggio in genere;
- Servizi per la sicurezza;
- Servizi di climatizzazione, di riscaldamento, di illuminazione;
- Servizi di rifornimento erogatori acqua potabile;
- Servizi di smaltimento apparecchiature informatiche e materiali di consumo.

Ai sensi dell'art. 125, c.10, D.lgs. 163/2006, il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

## **Articolo 22)** **Modalità di affidamento**

Quando il bene o il servizio è assegnabile in economia, il Dirigente attiva la procedura negoziata per l'affidamento con avviso pubblico o con lettera-invito, nel rispetto delle disposizioni che seguono.

Quando l'importo dell'acquisizione in economia è pari o superiore ad Euro 40.000 si procede secondo le indicazioni di cui all'art. 125 D.Lgs. 163/2006 comma 11, e cioè, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato, le quali possono essere effettuate anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico di cui all'articolo 328 D.P.R.207/2010, ovvero tramite elenchi di operatori predisposti dall'amministrazione.

La lettera di invito per gli affidamenti di importo pari o superiore ad Euro 40.000, deve contenere gli elementi di cui all'art. 334 del DPR 207/2010 e cioè:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
- b) le garanzie eventualmente richieste al contraente;
- c) il termine di presentazione delle offerte;
- d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
- e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- i) la misura delle penali, determinata in conformità all'art. 298 e all'art. 145, comma 3, del DPR 207/2010;
- j) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penali;
- k) l'indicazione dei termini di pagamento;
- l) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti;

La lettera d'invito deve altresì contenere gli elementi ulteriori di seguito indicati:

- m) data, ora e luogo di apertura delle offerte in seduta pubblica;
- n) indicazioni relative al DUVRI, da allegare al capitolato e dei costi della sicurezza di cui all'art. 26, c.5, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., non soggetti a ribasso, ovvero la dichiarazione che trattasi di fornitura o servizio privi di rischi interferenziali di cui al comma 3 bis del medesimo art.26 D.Lgs. 81/2008 s.m.i.,;
- o) codice identificativo della gara rilasciato dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici;
- p) indicazioni in ordine al pagamento del contributo all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici qualora l'importo a base di affidamento sia superiore ad Euro 150.000;
- q) obbligo per l'operatore economico concorrente di indicare nell'offerta le eventuali prestazioni che intende subaffidare a terzi, qualora l'Amministrazione ne preveda la facoltà e dietro autorizzazione dell'amministrazione medesima;
- r) obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare nell'offerta tecnico progettuale le parti che l'offerente ritiene eventualmente espressive di segreti tecnici, commerciali o know-how;
- s) clausola di cui all'art. 3, comma 8, della L. 136/2010 ss.mm. (tracciabilità flussi finanziari), qualora la lettera di invito venga assunta quale contenuto della lettera di ordinazione idonea a perfezionare il contratto ai sensi dell'art. 334, comma 2, DPR 207/2010;
- t) Per i servizi, ai sensi del comma 5 dell'art. 52 della L. Regione Campania n°3/2007, va inserita la norma di salvaguardia dei livelli occupazionali come da contratti collettivi nazionali.

La richiesta può essere inoltrata anche a mezzo fax o posta elettronica certificata e deve essere inviata nella medesima giornata a tutti gli interpellati, con invito a presentare il preventivo-offerta in busta chiusa entro il termine prefissato.

Nell'invito va indicato che la busta contenente l'offerta deve riportare la seguente dicitura: "CONTIENE OFFERTA DI GARA – NON APRIRE"

Nei limiti di importo che consentono la procedura negoziata diretta, quando si preferisca far precedere il conferimento da un sondaggio di mercato inteso a verificare le migliori condizioni, l'incaricato al quale è affidata questa fase procedimentale può provvedervi anche attraverso indagine esplorativa mediante richiesta di preventivi via fax o e-mail.

Per gli articoli minuti si potrà utilizzare il confronto fra listini-prezzo.

Per forniture e servizi da affidare in economia, che siano di elevato contenuto tecnologico, il Dirigente competente, può riservare la selezione a ditte in possesso della certificazione europea di qualità.

Il contratto affidato mediante cottimo fiduciario è stipulato, ai sensi dell'art.334 comma 2 D.P.R.207/2010 attraverso scrittura privata, che può anche consistere in apposito scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone l'ordinazione dei beni o dei servizi, che riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito.

Il contratto deve contenere, a pena di nullità:

- a) la clausola di cui all'art. 3, comma 8, della L. 136/2010 ss.mm. (tracciabilità flussi finanziari)
- b) la specificazione dei costi della sicurezza da rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma 5, D.lgs. 81/2008 s.m.i..
- c) le clausole a tutela dei lavoratori previste dall'art 52 comma 1 della L. Regione Campania n° 3/2007.

Al contratto deve essere allegato il DUVRI, fatti salvi i casi di esenzione o di oggettiva assenza di rischi interferenziali.

### **Articolo 23) Contestazioni**

Previa formale contestazione dell'inadempimento, l'Ente ha diritto di rifiutare ed il fornitore l'obbligo di ritirare e di sostituire, nei termini posti dall'Ente stesso, i beni o le prestazioni che risultassero di caratteristiche diverse da quelle previste nei documenti di gara e/o contrattuali.

Salve clausole contrattuali diverse, nei casi in cui beni o le prestazioni di cui al precedente comma 1 vengano ugualmente accettati, l'Ente ha diritto ad una detrazione del prezzo contrattuale, pari al minor valore constatato del bene in questione. La congruità del nuovo prezzo sarà determinata dal Dirigente competente.

In caso di mancata sostituzione dei beni o prestazioni non conformi, o di ritardo rispetto al termine di consegna qualificato come essenziale, l'Ente ha diritto di dichiarare risolto il contratto e di approvvigionarsi presso altra impresa idonea. L'affidatario non potrà opporre eccezioni e dovrà rimborsare le ulteriori spese e gli eventuali danni sostenuti dall'Ente.

Il contratto prevede espressamente le penalità, in conseguenza di inadempienza o ritardo, per un ammontare non superiore all'1% dell'importo contrattuale per ogni evento negativo, per un importo complessivo massimo non superiore al 10% del valore contrattuale. La penale verrà irrogata mediante comunicazione scritta all'affidatario e il relativo importo verrà dedotto dai compensi spettanti; nel caso che questi non siano sufficienti, l'Ente si rivarrà sulla cauzione, quando prevista.

Degli inadempimenti fanno prova i processi verbali e le lettere di contestazione redatte dal Responsabile del procedimento, ove nominato, e controfirmate dal Dirigente competente.

### **Articolo 24) Esecuzione, verifica ed ultimazione dell'intervento**

Le forniture ed i servizi in economia sono seguiti dal Referente incaricato dal Dirigente, sotto la vigilanza del Responsabile del procedimento.

Il contratto può prevedere la facoltà, da parte dell'Ente, di effettuare ordinazioni frazionate nel tempo, secondo la natura della fornitura o del servizio, ovvero secondo le proprie necessità, dandone tempestiva comunicazione all'affidatario.

Le fatture relative alle prestazioni o agli acquisti, prima di essere ammesse al pagamento, devono essere sottoposte alle necessarie verifiche per accertare se, per quantità e qualità, corrispondano alle condizioni di esecuzione e agli accordi presi.

Entro 20 giorni dall'ultimazione di forniture e i servizi di importo superiore a 50.000 Euro, deve essere redatta l'attestazione di regolare esecuzione, da unire alla relativa pratica.

L'attestazione di regolare esecuzione riporta, ai sensi dell'art. 325 del DPR 207/2010:

- a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- b) l'indicazione dell'esecutore;
- c) il nominativo del direttore dell'esecuzione;
- d) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
- e) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
- f) la certificazione di regolare esecuzione.

Per importi inferiori a € 40.000 non è necessaria l'attestazione di regolare esecuzione e l'atto di liquidazione da parte del Responsabile del procedimento sulla fattura o nota ricomprende anche l'implicita attestazione dell'avvenuta verifica della regolare esecuzione di quanto richiesto.

#### **Articolo 25) Provvedimenti di affidamento**

Tutti i provvedimenti a qualunque titolo di affidamento lavori, e/o acquisizione di beni e servizi devono avere la relativa copertura finanziaria ed essere muniti del preventivo Visto del Direttore Generale.

#### **Articolo 26) Norme di rinvio**

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le norme e i principi contenuti nel DLgs. 163/2006, nel DPR 207/2010, nella L. Regione Campania n° 3/2007, oltre alle ulteriori discipline di settore applicabili.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di adozione del Decreto Commissariale che lo approva; vengono soppresse, integrate o modificate eventuali disposizioni contenute nei regolamenti dell'Ente in contrasto con il presente.

Esso è pubblicato sul sito web dell'Istituto.

=====

VISTO  
Per la legittimità  
IL DIRETTORE GENERALE  
ing. Antonio GUASTAFERRO

=====